

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
**(Provincia di Napoli)**

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

Categoria VII Classe -

---

---

**OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore.**

---

---

L'anno **2015** e questo giorno **28** del mese di **luglio** alle ore **19,30** nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio comunale in data 21.07.2015 n. 8865 ed avviso per i soli assenti prot. n. 9047 del 27.07.2015, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Sig. **Angelo Rennella**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° **15** ed assenti, sebbene invitati, n° **2**

1. CHIACCHIO Pietro – Sindaco				<i>presente [X] assente [ ]</i>			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	RANUCCI Marianna	X		10.	D'ANGELO Pasquale	X	
3.	RENNELLA Angelo	X		11.	LIGUORI Vincenzo	X	
4.	BRISSETTI Gennaro	X		12.	DE SANTIS Giovanni Pietro	X	
5.	MIELE Guido	X		13.	FACCENDA Tammaro	X	
6.	CHIANESE Giuseppina		X	14.	CHIACCHIO Tammaro	X	
7.	MAISTO Tammaro	X		15.	DI BERNARDO Gaetano	X	
8.	DI MATTEO Anna	X		16.	RICCIARDI Giuseppe		X
9.	MORMILE Carmela	X		17.	IANNUCCI Francesco	X	

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori:

Giustificano l'assenza i Signori: Giuseppina Chianese;

Assiste il Vicesegretario Comunale dott. DOMENICO CRISTIANO incaricata della redazione del verbale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Sindaco

**Approvazione Convenzione per la gestione associata dell'ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore.**

**PREMESSO**

che il D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 156, contenente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» all'art. 1, tabella A, ha proposto la soppressione, tra gli altri, dell'ufficio del giudice di pace di Frattamaggiore, mentre all'art. 3 ha previsto che gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, potessero richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui era stata proposta la soppressione, facendosi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio nelle rispettive sedi, ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo, da fornire dagli enti richiedenti;

che, a seguito di tale procedura, il Ministero della Giustizia, avrebbe valutato le richieste e gli impegni pervenuti, apportando, con proprio decreto, le conseguenti modifiche alle tabelle contenenti l'elenco degli uffici del giudice di pace soppressi;

che le Amministrazioni dei comuni ricadenti nella circoscrizione giudiziaria del Giudice di Pace di Frattamaggiore, ossia Casandrino, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Antimo, a fronte di tale soppressione, ravvisata la necessità di continuare a garantire un adeguato servizio di giustizia penale e civile ai cittadini dei territori serviti dal suddetto ufficio del giudice di pace, hanno deciso di richiedere il mantenimento degli uffici in via Vergara nel comune di Frattamaggiore, individuando il comune di Frattamaggiore, nella persona del suo Sindaco, come ente capofila con poteri di rappresentanza per l'inoltro della richiesta al Ministero della Giustizia relativa al mantenimento degli uffici del giudice di pace di cui trattasi;

che questo Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 23.10.2012 ha deciso di aderire a tale richiesta, impegnandosi, in particolare, ad approvare, con successivo atto, apposita convenzione con i comuni di Frattamaggiore, Frattaminore, Crispano, Casandrino, Sant'Antimo per definire la parte operativa e stanziare la somma di € 0,80 per abitante, così come previsto in accordo con gli altri enti interessati;

**CONSIDERATO**

che con decreto del Ministro della Giustizia 7 marzo 2014, all'art. 1 è stato disposto il mantenimento, con gli oneri individuati dall'art. 3 del D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 156, a carico degli enti richiedenti, degli uffici del giudice di pace indicati nell'allegato 1 al suddetto decreto, tra cui l'ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore, ricadente nel circondario di Napoli Nord in Aversa;

che, come precisato dalla circolare del Ministero della Giustizia di istruzioni per l'attuazione del D.M. 7 marzo 2014, l'entrata in vigore del nuovo assetto degli uffici del giudice di pace, il cui mantenimento sarà a carico dei comuni, dovrà avvenire entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del D.M. 7 marzo 2014 (29 aprile 2014), ossia entro il 25 ottobre 2014;

**DATO ATTO**

che in data 11 giugno 2014 il Sindaco di questo comune, unitamente ai sindaci dei comuni di Frattamaggiore, Frattaminore, Crispano, Casandrino, Sant'Antimo, ha sottoscritto la «Convenzione per la gestione associata dell'ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore», che formata da n. 11 articoli ed allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, con la quale vengono fissati i criteri nonché gli obblighi, a carico di ciascun comune, per consentire la gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace, mediante l'assunzione di tutte le spese necessarie per consentire l'erogazione del servizio giustizia, nonché la messa a disposizione del medesimo ufficio del necessario personale amministrativo;

che, in particolare, la partecipazione finanziaria di ciascun comune alla gestione dell'ufficio è fissata in misura pari ad € 0,80 ad anno per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31

dicembre 2011 sulla base dell'ultimo censimento;

Che nel tempo, non essendosi concretizzata la procedura avviata, l'Ufficio del Giudice di Pace veniva soppresso ed accorpato al Tribunale Napoli Nord di Aversa;

Che l'art. 2, comma 1-bis della legge 27.2.2015, n. 11, di conversione con modificazioni del D.L. 192/2014, ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la presentazione dell'istanza di ripristino degli uffici del Giudice di Pace soppressi;

Che, alla luce di quanto sopra, il Sindaco di Frattamaggiore, con nota prot. 9113 del 14.05.2015, acquisita al protocollo generale del Comune in data 26.05.2015 al n. 6530, invitava i comuni che aveva già sottoscritto la convenzione del 11.06.2014 a rilanciare la proposta di ripristinare l'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore, in base alla convenzione sottoscritta ed alla riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza di ripristino degli uffici del Giudice di Pace soppressi ;

Che in data 11.06.2015 si teneva presso il Comune di Frattamaggiore l'incontro tra i sindaci interessati al mantenimento del predetto Ufficio del Giudice di Pace e veniva confermata la volontà espressa con la convenzione dell'anno precedente, come da verbale sottoscritto dal sindaco pro tempore dott. Pietro Chiacchio;

Che in data 12.06.2015, con nota prot. n. 11174 il Sindaco del Comune di Frattamaggiore ha inoltrato al Ministero di Grazia e Giustizia la richiesta di ripristino dell'ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore sulla base dell'impegno ribadito da parte dei sindaci sottoscrittori del verbale dell'11.06.2015;

Precisato che il 9 luglio 2014 la Convenzione stipulata dal sindaco pro tempore Vincenzo Brasiello in data 11.06.2014, veniva sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, per la relativa ratifica, ma lo stesso atto non veniva perfezionato, in quanto rinviato a successiva seduta, come da deliberazione n. 38 del 09.07.2014, non formando però più oggetto di ulteriore pronuncia consiliare;

**RITENUTO**

per tutto quanto sopra riportato, di proporre al Consiglio Comunale di approvare e fare propria la Convenzione di cui è parola;

Tanto premesso:

### PROPONE

per tutto quanto riportato in premessa, di approvare e fare propria la «Convenzione per la gestione associata dell'ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore», sottoscritta dal sindaco pro tempore Ing. Vincenzo Brasiello in data 11.06.2014, che formata da n. 11 articoli ed allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

di dare atto che, come indicato nell'art. 9 della suddetta convenzione, la quota annua di partecipazione di questo Ente alla gestione dell'Ufficio di Pace, nella misura di € 0,80 ad anno per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 2011 sulla base dell'ultimo censimento, comporta un costo annuo di € 14.414,00 (0,80 per 18.017 abitanti al 31.12.2011);

di trasmettere copia del presente atto al Comune di Frattamaggiore, comune capofila della presente convenzione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 07/7/15

Il capo settore istruttore

dott. Domenico Cristiano

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 14/7/15

Il capo settore Finanziario

dott. Raffaella Campanile

dicembre 2011 sulla base dell'ultimo censimento;

Che nel tempo, non essendosi concretizzata la procedura avviata, l'Ufficio del Giudice di Pace veniva soppresso ed accorpato al Tribunale Napoli Nord di Aversa;

Che l'art. 2, comma 1-bis della legge 27.2.2015, n. 11, di conversione con modificazioni del D.L. 192/2014, ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la presentazione dell'istanza di ripristino degli uffici del Giudice di Pace soppressi;

Che, alla luce di quanto sopra, il Sindaco di Frattamaggiore, con nota prot. 9113 del 14.05.2015, acquisita al protocollo generale del Comune in data 26.05.2015 al n. 6530, invitava i comuni che aveva già sottoscritto la convenzione del 11.06.2014 a rilanciare la proposta di ripristinare l'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore, in base alla convenzione sottoscritta ed alla riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza di ripristino degli uffici del Giudice di Pace soppressi ;

Che in data 11.06.2015 si teneva presso il Comune di Frattamaggiore l'incontro tra i sindaci interessati al mantenimento del predetto Ufficio del Giudice di Pace e veniva confermata la volontà espressa con la convenzione dell'anno precedente, come da verbale sottoscritto dal sindaco pro tempore dott. Pietro Chiacchio;

Che in data 12.06.2015, con nota prot. n. 11174 il Sindaco del Comune di Frattamaggiore ha inoltrato al Ministero di Grazia e Giustizia la richiesta di ripristino dell'ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore sulla base dell'impegno ribadito da parte dei sindaci sottoscrittori del verbale dell'11.06.2015;

Precisato che il 9 luglio 2014 la Convenzione stipulata dal sindaco pro tempore Vincenzo Brasiello in data 11.06.2014, veniva sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, per la relativa ratifica, ma lo stesso atto non veniva perfezionato, in quanto rinviato a successiva seduta, come da deliberazione n. 38 del 09.07.2014, non formando però più oggetto di ulteriore pronuncia consiliare;

**RITENUTO**

per tutto quanto sopra riportato, di proporre al Consiglio Comunale di approvare e fare propria la Convenzione di cui è parola;

Tanto premesso:

### PROPONE

per tutto quanto riportato in premessa, di approvare e fare propria la «Convenzione per la gestione associata dell'ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore», sottoscritta dal sindaco pro tempore Ing. Vincenzo Brasiello in data 11.06.2014, che formata da n. 11 articoli ed allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

di dare atto che, come indicato nell'art. 9 della suddetta convenzione, la quota annua di partecipazione di questo Ente alla gestione dell'Ufficio di Pace, nella misura di € 0,80 ad anno per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 2011 sulla base dell'ultimo censimento, comporta un costo annuo di € 14.414,00 (0,80 per 18.017 abitanti al 31.12.2011);

di trasmettere copia del presente atto al Comune di Frattamaggiore, comune capofila della presente convenzione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 07/7/15

Il capo settore istruttore

dott. Domenico Cristiano

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 14/7/15

Il capo settore Finanziario

dott. Raffaele Campanile

**Il presidente:** passiamo ora al terzo punto all'ordine del giorno, approvazione convenzione per la gestione associata, dell'ufficio del giudice di pace di Frattamaggiore. La parola al sindaco

**Il sindaco:** il problema per quanto riguarda queste convenzioni, per il giudice di pace.. ci sono dal 2010 colonne un amico defunto compianto Alessandro Grimaldi, che ricordo sempre con piacere di questa problematica inerente il giudice di pace che fu tolto ai vari comuni che ne fanno parte.. allora la delibera è questa qua... approvazione è convenzione per la gestione associata dell'ufficio del giudice di pace di Frattamaggiore..( sindaco legge la delibera allegata agli atti del consiglio)... di dare atto che come indicate nell'articolo nove della suddetta convenzione la quota annua di partecipazioni di quest'ente per la gestione del giudice di pace, per la misura di 0,80 centesimi annui per ogni abitante con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 2011 sulla base dell'ultimo censimento comporta un costo annuo dei € 14.414.. di trasmettere copia del presente atto al comune di Frattamaggiore comune capofila. È aperta la discussione

**Il presidente:** grazie il sindaco, ci sono interventi? La parola al consigliere Iannucci

**Il consigliere Iannucci:** caro sindaco, come consiglio comunale noi siamo chiamati a ratificare una convenzione di un sindaco che ha già firmato, infatti questa è l'approvazione di una convenzione.. sarebbe opportuno che per il futuro.. lo dico a te.. perché parliamo da quello che verrà da adesso in poi, a questo consiglio comunale arrivino proposte di convenzione, che il sindaco si impegnerà a firmare quando il consiglio comunale avrà già ratificato.. perché la prassi da procedure questa non ve ne sono altre, tra sindaci fate bozza di convenzione, potete fissare dei paletti.. ma andate nei consigli comunali delle vostre città, perché è così che si fa.. se si ha rispetto per il consiglio comunale.. questa non è una critica che va alla tua persona, ma va all'ex sindaco Brasiello che l'ha fatta.. Le cose devono essere fatte in questo modo, perché ci sono alcuni punti in questa convenzione che non sono tenuti in debita considerazione, la sfida non è la spesa.. la finalità che è veramente importante.. si spera in una riapertura mi diceva il consigliere Di Bernardo, nel febbraio del prossimo anno, ma ci sono due cose che ci fanno pensare, guardate siamo sei comuni.. se almeno quattro non decidono di chiudere questa storia.. questa storia resta vita naturale durante.. e non è tanto per i € 14.000.. che anche se di questi tempi non è poca cosa.. guardate che questi sei comuni devono garantire un organico di sei persone, noi ricordiamo con affetto il nostro dipendente comunale il compianto Sossio Cristiano.. che lavorava lì.. lavorava al giudice di pace.. purtroppo è passata a miglior vita.. noi lo ricordiamo come sette impiegato di questo comune.. bene noi saremo chiamati, ad intervenire anche finanziariamente.. se nessuno degli altri comuni metterà questa persona questo costo sarà a carico di tutti i comuni, e qua parliamo di personale... essa scritto qualche delibera dove dice i consociati metteranno a disposizione limitatamente alle proprie possibilità unità lavorative da distaccare presso la sede del giudice di pace di Frattamaggiore, in modo tale da garantire la copertura della pianta organica del giudice di pace.. i profili professionali di almeno quattro unità lavorative alle dipendenze degli associati, che saranno assegnati all'ufficio.. e dovranno corrispondere anche dei ruoli e a certe cose, noi se questa cosa la vogliamo adesso non possiamo fare altro che sottoporla all'approvazione perché un impegno preso, e gli impegni si rispettano.. ma il problema è di capire fino in fondo quali sono le cose, se avessimo avuto la bozza di convenzione avessimo potuto eccepire.. immaginiamo che noi già con una pianta organica come comune ridotto ai minimi termini.. dobbiamo mettere a disposizione una unità lavorativa presso il giudice di pace.. diventa impossibile, e se non ce l'abbiamo dovremmo pagarla.. è un dipendente con annessi e connessi costa € 40.000 all'anno.. quindi io volevo far presente questo, ma più che altro ho una raccomandazione al nostro sindaco, vi prego per il rispetto che è mostrato a questo consiglio comunale.. al prossimo coordinamento di qualsiasi natura con altri sindaci, la regola è preparare una bozza di convenzione.. che la guardano e l'approvano... è da allora solo la sottoscrivono. Grazie

**Il presidente:** grazie al consigliere Iannucci, ci sono altri interventi in merito? Se non ci sono altri interventi in merito si vota, per alzata di mano i favorevoli Unanimità il consiglio comunale approva... si vota anche per l'immediata esecuzione dell'atto, **all'unanimità dei presenti il Consiglio approva.**

Rep. m. 11

del 11/06/2014

CONVENZIONE  
per la gestione associata dell'ufficio del  
GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

L'anno duemilaquattordici il giorno 11 del mese di  
GIUGNO presso il Comune di FRATTAMAGGIORE avanti  
di noi, dr.ssa PATRIZIA MARCONI segretario generale del Comune di  
FRATTAMAGGIORE autorizzato per legge a rogare i contratti  
nell'interesse esclusivo del comune stesso, si sono costituiti i Sigg.ri:



1. **Francesco Russo**, nato a NAPOLI il 30/7/1971, il quale  
interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di  
Frattamaggiore** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
2. **Francesco Piemonte**, nato a SANTIMO il 1/3/1956, il quale  
interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di  
Sant'Antimo** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
3. **Vincenzo Brasiello**, nato a NAPOLI il 18-11-1968 il quale  
interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di  
Grumo Nevano** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
4. **Vincenzo Caso**, nato a Moutier <sup>(Svizzera)</sup> il 10-12-75 il quale interviene  
nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di  
Frattaminore** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
5. **Antimo Silvestre**, nato a CASANDRINO il 21-8-1951 il quale  
interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di  
Casandrino** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce.

Handwritten signatures of the five mayors and the secretary, corresponding to the list of signatories.

6. Carlo Esposito, nato a CRISPA NO il 25/7/1957 il quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Crispano** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce.

I suddetti costituiti, della cui identità personale e capacità a validamente impegnarsi nel presente atto io segretario comunale sono certo, senza l'assistenza di testimoni, avendovi essi con il mio consenso rinunciato, chiedono il mio intervento per la stipula tra di loro, nelle dichiarate qualità, della presente convenzione, alla quale premettono che:

- i territori dei costituiti comuni formano attualmente il circondario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore;
- il D. Lgs. N. 156 del 7/9/2012 pubblicato in G.U. il 12/9/2012 (di seguito semplicemente La Legge), in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148, nell'ambito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha disposto la soppressione, tra gli altri, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore che, per effetto del D. L.vo 19/2/14 n. 14 è stato accorpato all'Ufficio di Napoli Nord in Aversa;
- l'art. 3, comma 2, della Legge, prevede che i comuni interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi;



- Da ultimo il Decreto Ministeriale del 7/3/14 ha autorizzato il mantenimento, tra gli altri, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore con gli oneri di cui all'art. 3 della Legge fissando il termine di sessanta giorni decorrente dal 29 aprile 2014, data di efficacia del decreto, entro il quale il comune deve individuare ed indicare dandone comunicazione al Ministero i locali destinati ad ospitare l'ufficio nonché il personale dei propri ruoli destinati a svolgere mansioni di supporto all'attività giurisdizionale da avviare alla fase formativa;
- gli enti costituiti, consapevoli della rilevanza sociale della funzione del giudice di prossimità, in pari tempo irrinunciabile presidio di legalità per territori ad alto tasso criminale e condizione indispensabile per una migliore fruibilità da parte dei cittadini del servizio giustizia, intendono continuare a garantire alla cittadinanza locale l'erogazione del servizio;
- tenuto conto delle innegabili e note difficoltà finanziarie in cui versano tutti gli enti locali, lo strumento di gestione associata dei servizi pubblici predisposto dall'art. 30 del D. Lgs: 18 agosto 2000 n. 267 sembra essere quello più idoneo per il perseguimento della dichiarata finalità per cui la gestione dell'Ufficio che continuerà ad erogare sui territori interessati il servizio giustizia di competenza del Giudice di Pace è disciplinata dalle norme di cui alla presente convenzione;
- i citati enti hanno confermato la volontà di aderire alla convenzione con deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

1 - Comune di Frattamaggiore, deliberazione n. 27 del 28-9-2012

- 2 - Comune di Sant'Antimo, deliberazione n. 67 del 29-11-2012
- 3 - Comune di Grumo Nevano, deliberazione n. 34 del 23-10-2012
- 4 - Comune di Frattaminore, deliberazione n. 13 del 12-5-2014
- 5 - Comune di Casandrino, deliberazione n. 39 del 25-9-2012
- 6 - Comune di Crispano, deliberazione n. 34 del 19-10-2012

- con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati

**si conviene e stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 - Scopo**

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, persegue lo scopo di disciplinare il corretto funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore mantenuto secondo la procedura prevista dall'art. 2, comma 1 lett. a2) e dall'art. 3, comma 2, della Legge.

#### **Art. 2 - Oggetto**

La convenzione, pertanto, ha ad oggetto la gestione associata tra i comuni partecipanti dell'Ufficio del Giudice di Pace che sarà assicurata dai consociati mediante:

- l'assunzione, secondo le modalità di cui appresso ed in ossequio al disposto dell'art. 3, comma 2, della Legge, di tutte le spese necessarie per consentire l'erogazione del servizio giustizia;

- la messa a disposizione del medesimo Ufficio del necessario personale amministrativo.

### **Art. 3 - Sede**

L'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore avrà sede nei locali di proprietà del Comune di Frattamaggiore ubicati in via P. M. Vergara, già utilizzati dall'Ufficio del GdP a gestione ministeriale.

### **Art. 4 - Competenza**

L'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore avrà competenza sui territori dei comuni di Casandrino, Crispano Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e S. Antimo.

### **Art. 5 - Durata**

La convenzione avrà durata fino al 31/12/2017 e si prorogherà automaticamente di tre anni alla prima ed alle successive scadenze se non interverrà contraria manifestazione di volontà da parte degli enti.

### **Art. 6 - Comune capofila.**

Gli enti convenzionati individuano il **Comune di Frattamaggiore** quale soggetto capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto.

Il Comune di Frattamaggiore accetta la delega, impegnandosi ad attivare il servizio nel rispetto dei patti e delle condizioni della presente convenzione.

The right side of the page contains several handwritten signatures and initials. At the top, there is a signature that appears to be 'A. Vergara'. Below it, there is a signature that looks like 'F. M. Vergara'. Further down, there is a signature that appears to be 'C. M. Vergara'. At the bottom, there is a signature that looks like 'A. M. Vergara'. There are also some initials and scribbles scattered around these signatures.

### **Art. 7 – Funzioni del Comune capofila.**

Il Comune di Frattamaggiore svolgerà le seguenti funzioni:

- richiedere al Ministro della Giustizia il mantenimento della sezione distaccata;
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse economiche sufficienti a sostenere tutte le spese necessarie per il corretto funzionamento dell'ufficio;
- definire gli atti finanziari per il pagamento delle spese correnti sostenute dall'ufficio;
- assicurare che l'organizzazione del personale amministrativo sia conforme alle direttive ministeriali esplicative ed alle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale di cui al successivo art. 8;
- redigere, alla fine di ogni anno solare, il rendiconto delle spese sostenute a qualsiasi titolo;
- rappresentare l'Ufficio presso amministrazioni ed enti.

Il Sindaco del Comune di Frattamaggiore assume la rappresentanza legale dell'Ufficio nei rapporti con i terzi ed in giudizio, fermo restando che tutti gli enti rappresentati rispondono giuridicamente pro quota delle attività dell'ufficio comune.

Egli controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale

### **Art. 8 - Coordinamento Istituzionale.**

La funzione di controllo sulla gestione dell'Ufficio sono riservate al Coordinamento Istituzionale.

Il Coordinamento è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti ovvero da loro delegati.

Il Coordinamento Istituzionale è convocato e presieduto dal Sindaco di Frattamaggiore, tutte le volte che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni componente ha diritto ad un voto.

Le convocazioni con l'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e degli argomenti da trattare devono essere fatte dal Sindaco del Comune di Frattamaggiore a mezzo telegramma o via fax con preavviso di almeno 3 giorni non festivi.

In particolare, il Coordinamento Istituzionale è competente a:

- predisporre gli indirizzi per l'organizzazione del personale amministrativo secondo le direttive esplicative del Ministro della Giustizia;
- approvare il rendiconto che annualmente il Comune di Frattamaggiore è tenuto a presentargli;
- determinare gli importi annuali di contribuzione dei singoli consociati sulla base del rendiconto approvato;
- disporre in merito all'adesione di altri enti locali alla presente convenzione.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a signature that appears to be 'P. M.', and several other initials and scribbles below it.

Alle convocazioni del Coordinamento, se richiesto dall'organo, possono partecipare con funzione consultiva il rappresentante dell'Ufficio ed il rappresentante dell'avvocatura locale.

Il processo verbale è firmato dal Sindaco del Comune di Frattamaggiore ed è redatto e controfirmato da uno dei Sindaci, o suo delegato, scelto tra quelli partecipanti alla convocazione.

Il Coordinamento Istituzionale potrà approvare dei regolamenti per la disciplina di dettaglio nelle materie e nelle competenze stabilite nella convenzione.

#### **Art. 9 - Rapporti finanziari.**

La partecipazione finanziaria di ciascun Comune alla gestione dell'Ufficio è confermata in misura pari ad € 0,80 (zerovirgolaottanta) ad anno per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 2011 sulla base dell'ultimo censimento.

Le quote relative sono corrisposte al Comune di Frattamaggiore entro il 30 gennaio di ciascun anno. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.

Gli enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

Considerato che l'entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli Uffici del GdP mantenuti è stata fissata alla data del 25/10/14 (art. 6 D.M. 7/3/14), solo per il corrente anno 2014 la quota di partecipazione

finanziaria di ciascun comune viene stabilita nella ridotta somma di € 0,14 (2/12cesimi di 0,80). La quota sarà corrisposta entro il 30/9/14. La misura, pari ad € 0,80 (zerovirgolaottanta), esaminato il primo rendiconto che il comune di Frattamaggiore è tenuto a presentare per l'anno 2015, potrà essere ridotta per gli anni successivi, in proporzione del più contenuto costo erogato per il funzionamento dell'Ufficio,

#### Art. 10 - Personale

I consociati, in conformità di quanto stabilito dall'art. 2, metteranno a disposizione, limitatamente alle proprie possibilità, unità lavorative da distaccare presso la sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore in modo tale da garantire la copertura della pianta organica del personale sia nella sua attuale consistenza sia nella sua implementazione per effetto di sopravvenienti disposizioni ministeriali.

I profili professionali di almeno quattro delle unità lavorative alle dipendenze degli associati e che saranno assegnate all'ufficio dovranno corrispondere a quelli previsti dalla attuale pianta organica secondo la corrispondenza delineata nella tabella allegata alla circolare prot. n. 1875 del 8/4/14 emanata dal Ministero della Giustizia - Direzione Generale del personale e della formazione.

#### Art. 11 - Scioglimento della convenzione

La convenzione cessa nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.


La delibera di scioglimento deve essere immediatamente comunicata al  
Ministro della Giustizia.

Lo scioglimento comunque non produce effetto fino a quando non sia  
ultimata la procedura di soppressione dell'Ufficio prevista dall'art. 2,  
comma 2, della legge 21 novembre 1991 n. 374.


Eventuali modifiche o integrazioni al presente atto sono approvate con  
deliberazioni consiliari degli enti aderenti su proposta del Coordinamento  
Istituzionale.

Letto, confermato e sottoscritto


Comune Frattamaggiore




Comune Sant'Antimo




Comune Frattaminore




Comune Grumo Nevano




Comune Casandrino



Comune Crispano



Il Segretario Generale del Comune di FRATTAMAGGIORE



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to Sig. Angelo Rennella

f.to dott. Domenico Cristiano

PER COPIA CONFORME: 03/08/2015

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
dott. Domenico Cristiano

Il sottoscritto Vicesegretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/08/2015

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2015

[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Domenico Cristiano